

Sent. n. 93/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

In composizione monocratica, nella persona del  
Consigliere Saverio Galasso, ha pronunciato la  
seguinte

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 80290/pensioni civili del  
registro di Segreteria.

TRA

la Sig.ra XX (C.F. omissis),  
nata a omissis (omissis), il omissis, residente in omissis  
(omissis), via omissis, rappresentata e difesa, in  
virtù di procura allegata al ricorso, dall'Avv.  
Francesco Elia (C.F. LEIFNC70C06G687H) e dall'Avvocato  
Daniela De Salvatore (C.F. DSLDNL72C52E506Z), ed  
elettivamente domiciliata presso lo studio dei  
medesimi, sito in Roma, largo Toniolo, n. 6, che  
dichiarano di voler ricevere tutte le comunicazioni  
afferenti al presente giudizio al n. fax 06/37500689  
all'indirizzo p.e.c.  
francescoelia@ordineavvocatiroma.org;

ricorrente -

## CONTRO

I.N.P.S. – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale  
– (C.F. 80078750587), con sede in Roma, alla Via Ciro  
il Grande n. 21 – in persona del Presidente pro  
tempore, rappresentato e difeso nel presente giudizio,  
giusta procura generale alle liti, allegata alla  
memoria di costituzione, dall’Avv. Filippo MANGIAPANE  
(C.F.: MNGFPP64T25F158Q, p.e.c.  
avv.filippo.mangiapane@postacert.inps.gov.it), ed  
elettivamente domiciliato in Roma, in via Cesare  
Beccaria, n. 29;  
resistente;

Visto l’atto introduttivo del giudizio;

Visti gli altri atti e documenti di causa;

Uditi all’udienza del 12 febbraio 2025, celebrata con  
l’assistenza del segretario d’udienza Sig.ra Paola  
Venanzini, l’Avv. Rita de Rossi per la parte ricorrente  
e l’Avv. Filippo Mangiapane per l’I.N.P.S.;

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La ricorrente agisce, in proprio, quale titolare  
di pensione ai superstiti cat. ET 051-700900689467 e  
cat. SO n. 003 – 700925763772, al fine di ottenere la  
declaratoria di irripetibilità delle somme

rispettivamente di euro 2.032,64 (al lordo, al netto euro 1.580,44) e 53,69 (al lordo, al netto euro 38,73) - previo annullamento (recte: disapplicazione) dei provvedimenti RK 2 68492232361-0 in data 26.7.2023 e RK2 68492152789-8 20.7.2023 con i quali l'INPS ha rideterminato l'importo delle predette pensioni, in forza dei quali è stato disposto il recupero della predette somme, per quanto asseritamente corrisposto in eccedenza rispetto ai limiti di cumulabilità dei redditi posseduti, di cui alla tabella F, allegata al l. n. 335 del 1995, negli anni 2021, 2022 e 2023 per la pensione cat. ET e per l'anno 2021 per la cat. SO.

In conclusione, chiede:

Nel merito di aver dichiarare l'inesistenza/irripetibilità/inesigibilità degli indebiti di euro 53,69 ed euro 2.032,64, con vittoria di onorari, diritti e spese di lite a favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.

2. Con comparsa di costituzione l'I.N.P.S.:

a. ha eccepito il difetto di giurisdizione della Corte dei conti, trattandosi di pensioni a carico della gestione AGO, trattandosi di pensione ai superstiti categoria SO (pensione ai superstiti lavoratori dipendenti) e di pensione categoria ET (Pensioni

dipendenti pubblici servizi di trasporto);

b. dopo avere dato atto della parziale

rideterminazione d'ufficio degli importi a favore

della parte ricorrente, ha sostenuto la parziale

infondatezza del ricorso;

c. in conclusione, chiede:

I. In via preliminare e nel rito ritenere la propria

carenza di giurisdizione in favore del Giudice

ordinario;

II. in subordine ritenere la sopravvenuta carenza di

interesse a ricorrere (ovvero la cessazione della

materia del contendere) con riferimento agli indebiti

relativi alle annualità 2021 e 2022 e rigettare il

ricorso per la parte restante perché infondato in fatto

ed in diritto e, per l'effetto ritenere e dichiarare

il diritto dell'Inps di ritenere le somme recuperate

e in corso di recupero;

III. in ulteriore subordine e salvo gravame, ritenere

ed accertare la non debenza di interessi e

rivalutazione sull'eventuale restituzione dei ratei

trattenuti o in ulteriore, subordine dichiarare dovuti

i soli interessi a decorrere dalla domanda giudiziale.

3. Nel corso dell'udienza pubblica odierna, i

difensori presenti delle parti si sono richiamati,

come da verbale, agli scritti già versati in atti, ne hanno illustrato le argomentazioni in punto di fatto e in punto di diritto già in essi rappresentate, ed hanno ribadito le eccezioni e le conclusioni già rassegnate per iscritto. Sentiti gli interventi delle parti e le loro repliche, la causa è stata trattenuta in decisione e decisa in camera di consiglio come da dispositivo, letto al termine dell'udienza, riportato in calce.

## DIRITTO

1. Deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione della Corte dei Conti.
2. In via pregiudiziale, invero, deve essere esaminata l'eccezione, proposta da parte resistente, di difetto di giurisdizione, dalla cui disamina consegue la declaratoria di difetto di giurisdizione della Corte dei conti.
  - 2.1 Dall'esame del ricorso si evince, infatti, con chiarezza che il medesimo ha per oggetto la rideterminazione dell'importo di pensioni di reversibilità (categoria ET e SO), ed il conseguente recupero di indebito.
  - 2.2 Orbene, dette pensioni di reversibilità afferiscono a pensioni erogate, sempre dall'I.N.P.S.,

quali “Pensioni dipendenti pubblici servizi di trasporto” e “pensione ai superstiti lavoratori dipendenti” e, quindi, derivano da iscrizioni a forme pensionistiche a carico della gestione AGO dell’I.N.P.S., la quale rientra nella giurisdizione del giudice ordinario (cfr., con particolare riguardo alla cat. ET, Cdc, sez. giur. Lazio, 27.2.2024, n. 84; sez. giur. Sicilia, 22.12.2022, n. 888).

Ne deriva che non si verte in una fattispecie di pensione di reversibilità derivante da pensione di pubblico dipendente, fattispecie che, invece, rientra nella giurisdizione esclusiva di questa Corte.

3. In conclusione, deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione della Corte dei conti ed indicato il giudice ordinario, quale giudice avente giurisdizione, presso il quale la causa dovrà essere riassunta nel termine perentorio di cui all’art. 17, comma 2, c.g.c..

4. Atteso che la definizione del giudizio avviene solo decidendo su questione pregiudiziale, ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c. si dispone la compensazione delle spese del giudizio.

5. Nulla per le spese della sentenza di cui all’art. 31, comma 5, c.g.c., attesa la gratuità del giudizio pensionistico.

## PER QUESTI MOTIVI

La Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale per la  
Regione Lazio, in composizione monocratica  
definitivamente pronunciando:

a. dichiara il difetto di giurisdizione della Corte dei  
conti ed indica il giudice ordinario, quale giudice  
avente giurisdizione, presso il quale la causa dovrà  
essere riassunta nel termine perentorio di cui all'art.

17, comma 2, c.g.c.;

b. compensa le spese legali;

c. nulla per le spese della sentenza.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 12  
febbraio 2025.

IL GIUDICE

(Cons. Saverio Galasso)

f.to digitalmente

DECRETO

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione  
dell'art. 52 del Decreto legislativo 30 giugno 2003 n.  
196,

DISPONE

che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione  
di cui al comma 3 del suddetto art. 52 nei riguardi

della parte privata e, se esistenti, del dante causa e  
degli aventi causa e di soggetti terzi.

IL GIUDICE

(Cons. Saverio Galasso)

f.to digitalmente

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 13.02.2025

per il Dirigente

F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA